



*Fédération Suisse des Désinfestateurs  
Verband Schweizerischer Schädlingbekämpfer  
Federazione Svizzera dei Disinfestatori*



*Fédération Suisse des Désinfestateurs  
Verband Schweizerischer Schädlingbekämpfer  
Federazione Svizzera dei Disinfestatori*

**Regolamento dei corsi e degli esami tecnici\*  
per il rilascio di autorizzazioni speciali  
per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar) e  
per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum)**

---

\*L'esame tecnico si basa sull'ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale OALPar, RS 814.812.32) e sull'ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum, RS 814.812.33).

## Informazioni generali

**I corsi di formazione e gli esami tecnici sono organizzati e condotti dalla Federazione Svizzera dei Disinfestatori (di seguito FSD) in qualità di ente responsabile e dalla Commissione didattica della FSD in qualità di organo d'esame.**

L'organo d'esame garantisce la comunicazione puntuale delle date dei corsi di formazione e degli esami tecnici, nonché delle formalità di iscrizione.

### Sezione 1. Corsi

#### 1.1 Finalità / obiettivi di apprendimento

L'obiettivo dei corsi è consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie per superare l'esame tecnico prescritto in conformità all'Allegato 1 delle ordinanze sopraccitate:

- a. Fondamenti di tossicologia ed ecologia;
- b. Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori;
- c. Misure di protezione dell'ambiente e della salute;
- d. Impiego e smaltimento appropriati;
- e. Apparecchi e loro uso appropriato.

Al termine del corso, i partecipanti devono essere in grado di pianificare ed eseguire autonomamente qualsiasi tipo di lotta antiparassitaria nell'ambito dell'autorizzazione speciale acquisita:

- tenendo conto di tutte le leggi e regolamenti rilevanti per il caso specifico,
- selezionando i prodotti e i metodi di trattamento adeguati e opportuni tra quelli disponibili, in conformità con l'IPM,
- tenendo conto della tutela dell'ambiente, delle specie e degli animali non bersaglio,
- gestendo efficacemente e in modo sostenibile la lotta antiparassitaria dal punto di vista del diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro.

Al termine del corso, i partecipanti devono conoscere e saper presentare le possibilità e i limiti dei singoli metodi di trattamento.

Al termine del corso i partecipanti devono essere in grado di:

- valutare l'entità di eventuali danni causati dal trattamento,
- identificare e implementare misure di prevenzione ed
- essere in grado di fornire al cliente finale informazioni esaurienti.

Tutte le attività di preparazione, trattamento e intervento successivo devono essere completamente e correttamente documentate in conformità ai requisiti della norma SN EN 16636.

## **1.2 Organizzazione**

Il programma del corso tiene conto dell'Allegato 1 dell'ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale (OALPar) e dell'Allegato 1 dell'ordinanza concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum). Il programma garantisce il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

I corsi ai sensi della OALPar prevedono almeno 120 ore di lezione e ripetizione e si svolgono a livello centrale o regionale. I corsi per ottenere l'autorizzazione speciale OLAFum o un'autorizzazione speciale limitata prevedono un numero inferiore di ore di lezione e di ripetizione a seconda del livello.

## **1.3 Iscrizione dei partecipanti**

Sono ammessi al corso i partecipanti che operano attivamente nel campo della lotta antiparassitaria o che intendono farlo, ovvero necessitano di un'autorizzazione speciale per svolgere la loro regolare attività.

La pubblicità dei corsi e l'iscrizione avvengono tramite il sito della Federazione Svizzera dei Disinfestatori o un organo d'esame.

## **1.4 Definizione di sostanze e preparati**

I prodotti antiparassitari sono sostanze o preparati registrati e autorizzati in Svizzera quali esche, mangimi o veleni da contatto per la protezione della salute e delle scorte impiegati professionalmente nelle aziende produttrici di alimenti, bevande e tabacco o mangimi, nonché in aree private, comunali e altre zone pubbliche. Si tratta di biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18: rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, nonché prodotti fitosanitari per la protezione dei raccolti.

## **1.5 Insegnanti**

Di concerto con gli organi d'esame, la Commissione didattica della FSD nomina gli insegnanti più idonei per conoscenze in materia e di pedagogia.

## **1.6 Costi**

La FSD richiede ai partecipanti il pagamento di una quota di iscrizione al corso per coprire i costi del corso e della sua preparazione.

Il materiale didattico è incluso nel costo del corso.

## **Sezione 2. Esami tecnici**

### **2.1 Informazioni generali**

La sezione 2 del regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (di seguito, esami), i diritti e i doveri dei candidati e i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame in relazione all'organizzazione e allo svolgimento degli esami.

1. L'esame è mirato ad accertare che i candidati posseggano le competenze e le conoscenze richieste nell'Allegato 1 della/e ordinanza/e.
2. Il superamento dell'esame è un prerequisito per il rilascio dell'autorizzazione speciale per la prestazione di attività di lotta antiparassitaria.

### **2.2 Svolgimento (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

*(Di seguito, gli estratti delle ordinanze sono riportati in corsivo)*

*Lo svolgimento degli esami avviene a cura degli organi d'esame designati dall'ente responsabile.*

### **2.3 Periodicità e lingua (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

Per ogni anno solare viene offerto almeno un esame tecnico per ciascuna ordinanza (OALPar o OLAFum).

*L'ente responsabile garantisce lo svolgimento degli esami in tedesco, francese o italiano a seconda della necessità. Gli esami si svolgono alla fine di ogni corso.*

### **2.4 Bando (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

*L'ente responsabile comunica la data degli esami con modalità adeguate almeno tre mesi prima del loro svolgimento.*

### **2.5 Iscrizione (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

1. *Per partecipare a un esame è necessario iscriversi per iscritto o in modalità elettronica con almeno due mesi di anticipo e versare la tassa d'esame almeno un mese prima dello svolgimento.*
2. *I candidati saranno informati entro due settimane dal termine di iscrizione se l'esame si terrà. Il regolamento d'esame sarà inviato insieme alla notifica di svolgimento. I candidati riceveranno il programma d'esame 14 giorni prima dell'inizio della sessione d'esame con le informazioni relative alla sede, alle località e agli esperti.*
3. *I partecipanti al corso secondo la sezione 1 sono considerati iscritti e autorizzati a sostenere l'esame.*

## **2.6 Tassa (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

1. *La tassa d'esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all'offerta d'esame.*
2. *In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.*

## **2.7 Forma e durata (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

1. *L'esame consiste in una parte teorica e in una parte pratica.*
2. *La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.*
3. *La durata totale dell'esame è al minimo di due e al massimo di dieci ore. La durata dell'esame per il rinnovo delle autorizzazioni speciali a tempo determinato di cui all'articolo 1 capoverso 3 OLAFum può essere abbreviata.*
4. *L'esame per il conseguimento dell'autorizzazione limitata consiste di solito solo in una parte teorica e si svolge per iscritto.*
5. *I partecipanti devono identificarsi presso la sede d'esame.*

## **2.8 Mezzi ausiliari consentiti (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

*L'organo d'esame comunica in tempo utile i mezzi ausiliari consentiti durante la prova.*

Sono ammessi i materiali didattici del corso attuale, i libri di testo, la letteratura di identificazione, le calcolatrici, i riassunti e gli appunti scritti a mano. Non sono ammessi vecchi materiali didattici dei corsi e mezzi ausiliari elettronici come smartphone, computer e tablet. Altri documenti possono essere approvati dall'organo d'esame, purché siano sottoposti in tempo all'approvazione.

## **2.9 Svolgimento degli esami orali (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

*Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.*

## **2.10 Valutazione (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

1. *Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.*
2. *L'esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4.0.*
3. *Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.*
4. *L'esame teorico si considera superato se si risponde correttamente al 70% delle domande = nota 4. Inoltre, nessun ambito parziale (argomento specialistico) si considera*

superato con meno del 40% di risposte corrette. L'esame pratico si considera superato se si risponde correttamente al 60% degli esempi pratici = nota 4.

5. Gli esami superati a stento o giudicati insoddisfacenti sono sottoposti alla valutazione della commissione d'esame.

### **2.11 Esclusione (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

1. *L'organo d'esame escluderà dall'esame i candidati che in una delle materie d'esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.*
2. *In questo caso, l'esame si considera non superato.*

### **2.12 Rilascio dell'autorizzazione speciale (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

*Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata è rilasciata un'autorizzazione speciale.*

### **2.13 Diritto di consultazione / ripetizione (conformemente all'Allegato 2 dell'ordinanza OALPar o OLAFum)**

1. *La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.*
2. *L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.*
3. *I ricorsi contro le decisioni della commissione d'esame possono essere presentati alla Commissione federale di ricorso per i prodotti chimici. Ai ricorsi si applicano le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (SR 172.021). Il termine di ricorso è di 30 giorni.*
4. *I candidati che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2.10 o che sono stati esclusi ai sensi del punto 2.11 possono sostenere un secondo esame dopo un periodo di attesa di almeno tre mesi.*
5. *L'esame può essere ripetuto due volte.*
6. *La data per ripetere l'esame viene stabilita dalla Commissione didattica della FSD in accordo con l'organo d'esame.*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Federazione Svizzera dei Disinfestatori

Il Presidente della Federazione



Pascal Frei

Il Presidente della Commissione didattica



Alain Aufranc

Sede della Federazione	Organo d'esame OALPar	Organo d'esame OLAFum
FSD/VSS c/o Centre Patronal, Kapellenstrasse 14 Casella postale 3001 Berna  Tel. 031 390 99 57 Fax 031 390 99 03 info@fsd-vss.ch  www.fsd-vss.ch	FSD/VSS c/o Centre Patronal, Kapellenstrasse 14 Casella postale 5236 3001 Berna  Tel. 031 390 99 57 Fax 031 390 99 03 info@fsd-vss.ch  www.fsd-vss.ch	FSD/VSS c/o Centre Patronal, Kapellenstrasse 14 Casella postale 5236 3001 Berna  Tel. 031 390 99 57 Fax 031 390 99 03 info@fsd-vss.ch  www.fsd-vss.ch